

Settore Sviluppo Economico
Servizio Commercio Lavoro Attività produttive

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con atto di Consiglio comunale n. 51/2024 del 18/04/2024

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 – DEFINIZIONI	4
ART. 3 – REGOLAMENTAZIONE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO	5
ART. 4 – TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	7
ART. 5 – ORARI	7
ART. 6 – MODALITA' DI VENDITA	7
ART. 7 - ATTREZZATURE, DECORO E PULIZIA DEI POSTEGGI	8
ART. 8 - CIRCOLAZIONE NELLE AREE DEDICATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	9
ART. 9 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO, SICUREZZA, ACCESSIBILITA' E RISPARMIO ENERGETICO	9
ART. 10 - VALORIZZAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE INTERESSE (AREE TUTELATE)	10
TITOLO II - DISCIPLINA DEI MERCATI	12
ART. 11 – CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI	12
ART. 12 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI	12
ART. 13 – SPOSTAMENTO DI POSTEGGI PER MIGLIORIA.	13
ART. 14 – AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO	14
ART. 15 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO	14
ART. 16 – ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI E GRADUATORIE DEGLI SPUNTISTI	14
ART. 17 – GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO.	16
ART. 18 – RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O TRASFERIMENTO DEL MERCATO	16
ART. 19 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO	17
TITOLO III - DISCIPLINA DELLE FIERE	18
ART. 20 – CLASSIFICAZIONE DELLE FIERE	18
ART. 21 – ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI	18
ART. 22 – ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NELLE FIERE ORDINARIE	18
ART. 23 – GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE	18
ART. 24 – DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE	19
ART. 25 – APPLICABILITA' ALTRE DISPOSIZIONI	19
TITOLO IV - DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI	20
ART. 26 – DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE	20
ART. 27 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE	20
ART. 28 – APPLICABILITA' ALTRE DISPOSIZIONI	20
TITOLO V - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	21
ART. 29 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	21
ART. 30 – APPLICABILITA' ALTRE DISPOSIZIONI	21
TITOLO VI - PRODUTTORI AGRICOLI	22
ART. 31 – POSTEGGI PER I PRODUTTORI AGRICOLI	22
ART. 32 – ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI	22
ART. 33 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI POSTEGGI AGRICOLI	22
ART. 34 - VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI IN FORMA ITINERANTE	23
ART. 35 - MERCATI CONTADINI	23
TITOLO VII - ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA SU AREA PUBBLICA	24

ART. 36 – HOBBISTI	24
ART. 37 - OPERE DELL'INGEGNO	24
ART. 38 – MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	25
ART. 39 - ATTIVITA' DI ESPOSIZIONE E VENDITA ORGANIZZATE COLLATERALMENTE A MANIFESTAZIONI ED EVENTI	25
TITOLO VIII - VIOLAZIONI - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI	27
ART. 40 – SANZIONI PECUNIARIE	27
ART. 41 – DIFFIDA AMMINISTRATIVA	27
ART. 42 – SOSPENSIONE	27
ART. 43 – REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA	28
ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE NORME TRANSITORIE ED ABROGAZIONI	28
ART. 45 - RINVIO AD ALTRI REGOLAMENTI.	29

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Questo regolamento disciplina lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel territorio del comune di Ferrara.
2. L'esercizio delle citate attività è disciplinato dai D.Lgs n. 114/98, dal D.Lgs n. 59/2010 e s.m.i., dalle L.R. n. 12/99 e s.m.i., dalla L.R. 1/2011, dalla DGR n. 1368/99 come modificata con la DGR 485/2013, dalla L 214 del 30/12/2023, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Il TITOLO I contiene le disposizioni generali - competenze, regole, divieti e prescrizioni - per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi:
 - a) in mercati come specificato nel TITOLO II;
 - b) in fiere come specificato nel TITOLO III;
 - c) in posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana come previsto al TITOLO IV;
 - d) in forma itinerante come disciplinata al TITOLO V;
5. Nel presente regolamento vengono inoltre fornite indicazioni e prescrizioni per le attività di:
 - a) produttori agricoli – TITOLO VI;
 - b) altre attività di vendita su area pubblica - TITOLO VII, con specifico riferimento ad hobbisti, opere dell'ingegno, manifestazioni fieristiche, attività di esposizione e vendita organizzate collateralmente a manifestazioni ed eventi;
6. Le violazioni, sanzioni e le disposizioni finali sono indicate nel TITOLO VIII;
7. Al presente regolamento sono allegati, quale parte integrante:
 - a) Allegato A) - "Piano del commercio su area pubblica" nel quale sono presenti le schede di dettaglio delle ubicazioni – giorni - caratteristiche e prescrizioni specifiche.
 - b) Allegato B) - "Planimetria delle aree sottoposte a tutela" (i.e. "beni culturali"), elaborata dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende con:

- a. **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b. **AREE PUBBLICHE:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c. **POSTEGGIO:** porzione di area pubblica o privata ad uso pubblico, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- d. **MERCATO:** area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività, per uno o più giorni della

settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

- e. FIERA: manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi, festività.
- f. POSTEGGI ISOLATI: posteggi che, localizzati in vari punti del territorio comunale, non fanno parte di alcun mercato.
- g. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO: comprende l'intera fascia oraria all'interno della quale svolgere sia le operazioni di allestimento/disallestimento sia le operazioni di vendita.
- h. ORARIO DI VENDITA: si intende la fascia oraria riservata alla vendita ricompresa nell'orario di funzionamento del mercato indicato nell'ordinanza sindacale.
- i. SPUNTA: operazione con la quale nel mercato o fiera si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- j. SPUNTISTA: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- k. PRESENZE IN UN MERCATO O IN UNA FIERA: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in un mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
- l. SPOSTAMENTO PER MIGLIORIA: assegnazione di posteggi vacanti a favore di operatori titolari di concessione di posteggio nello stesso mercato o fiera.
- m. SETTORI MERCEOLOGICI: settori alimentare e non alimentare in riferimento ai quali può essere esercitata l'attività commerciale su area pubblica.
- n. SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE: tipologie merceologiche interne ai settori.
- o. HOBBISTI: tutti coloro che, non in possesso di autorizzazione commerciale, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore.
- p. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: le associazioni di categoria di riferimento.

ART. 3 – REGOLAMENTAZIONE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. In attuazione dell'articolo 7 della L.R. 12/99, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, il Consiglio Comunale definisce, le aree ed il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché le eventuali caratteristiche delle strutture di vendita al fine di garantire omogeneità e compatibilità con il decoro urbano.
2. Le caratteristiche dei singoli mercati, fiere e posteggi isolati, le specifiche limitazioni, prescrizioni e modalità da osservare nell'esercizio dell'attività sono previste nel "Piano del commercio su area pubblica" (Allegato A al presente Regolamento). Essendo il Piano il risultato di un procedimento di condivisione e concertazione può essere "provvisorio", in attesa di un suo completamento. Tale Piano è strutturato al fine di indicare le caratteristiche dimensionali, tipologiche e merceologiche di ciascun mercato/fiera/posteggio isolato, oltre a definire specifiche limitazioni, divieti e prescrizioni relativi alle strutture e alle modalità espositive, da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. Nello stesso possono essere individuate eventuali collocazioni alternative di mercati, fiere e posteggi, in occasione di manifestazioni ed eventi o altre

motivazioni di pubblico interesse, al fine di garantire una logistica idonea e sinergica rispetto alle altre esigenze cittadine. Il servizio competente predispone, anche a mezzo di altri uffici dell'amministrazione, apposite planimetrie, da tenersi costantemente aggiornate, di ogni singolo mercato, fiera e posteggio isolato con indicazione della numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. Il Comune promuove, attraverso il metodo della concertazione con le associazioni degli operatori e dei consumatori maggiormente rappresentative, la qualificazione dei mercati, da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento dei mercati, alle caratteristiche prefissate dall'art. 7 della L.R. n. 12 del 1999 e smi;
 - b) definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita e delle eventuali merceologie, con particolare riferimento alle attività di commercio su area pubblica che si svolgono nei centri storici, in modo tale che siano rispondenti alle esigenze di tutela e decoro del contesto urbano e alle esigenze di funzionalità per l'esercizio dell'attività;
 - c) individuazione, per ciascun mercato, del mix merceologico appropriato, per garantire:
 - l'attrattività del mercato inteso come struttura commerciale unitaria;
 - la compatibilità del mercato con il contesto urbano di riferimento;
 - la soddisfazione della domanda di consumo;
 - la redditività d'impresa;
 - d) l'attuazione di politiche promozionali comuni, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a carattere straordinario o saltuario.
4. Nell'ambito della pianificazione generale effettuata dal Consiglio comunale, è demandata alla Giunta l'istituzione o soppressione "sperimentale", in materia di nuove aree mercatali, fiere o posteggi isolati, ogni altra modificazione dei posteggi e delle giornate di vendita, nonché l'individuazione di nuove aree inibite al commercio su aree pubbliche, sentiti i Servizi competenti e le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative.
5. La Giunta può pertanto istituire/sopprimere mercati, fiere e posteggi isolati a carattere sperimentale in presenza di particolari esigenze di rivitalizzazione/riqualificazioni di aree comunali e/o dell'offerta commerciale. Il Consiglio Comunale, a seguito della sperimentazione che ha una durata massima di anni 3 (tre), può disporre di istituire/sopprimere in via definitiva.
6. La Giunta può altresì prevedere, nelle more della ratifica da parte del Consiglio comunale, lo spostamento di un mercato, fiera o posteggio isolato per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico, igiene e sanità pubblica, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, assegnando agli operatori interessati un congruo termine per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e previa concertazione con le associazioni di categoria più rappresentative.
7. Nella situazione di cui al comma precedente, il Servizio competente può anche prevedere il trasferimento degli operatori interessati nei posteggi liberi di altri mercati, fiere o posteggi isolati, in via prioritaria rispetto al procedimento di miglione, in accordo con le associazioni di categoria.
8. In occasione di eventi che rivestono particolare rilevanza dal punto di vista dell'interesse cittadino, o per motivi di urgenza e forza maggiore, è consentito, con atto dirigenziale e sentite le Associazioni di Categoria, sopprimere, in via temporanea, una o più giornate di mercato/fiera/posteggio isolato; alternativamente è possibile valutarne la delocalizzazione temporanea in altra area idonea o prevederne il recupero.
9. Ai Consorzi di operatori regolarmente costituiti che rappresentino almeno il 51% degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un mercato o ad altri soggetti esterni, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato sulla base di un apposito schema di convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale con specifico provvedimento.

ART. 4 – TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione e può avvenire:
 - su posteggi dati in concessione, nei mercati, fiere e posteggi isolati (tipo A);
 - in forma itinerante su qualsiasi area pubblica ad eccezione delle aree interdette di cui al successivo Titolo V (tipo B);
2. L'autorizzazione/concessione all'esercizio dell'attività in mercati, fiere o posteggi isolati è rilasciata dal Servizio competente, secondo le disposizioni del presente regolamento, per la durata prevista dalle norme nazionali e regionali, nel rispetto dei requisiti per l'accesso all'attività commerciale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa. A tal fine, il Comune effettua controlli periodici, come previsto dalle normative vigenti.
4. L'impresa deve inoltre essere in regola con il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e con ogni onere e tributo dovuti ai fini dell'occupazione, nel rispetto del Regolamento comunale per il Canone Unico patrimoniale e Canone mercatale e ogni altra imposta o tassa eventualmente prevista.
5. Chi opera su area pubblica è obbligato ad esibire l'autorizzazione in originale o nelle altre forme ammesse dal DPR 445/2000 e s.m.i. ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
6. Nel caso di subingresso per trasferimento di proprietà o gestione d'azienda, fino al rilascio della presa d'atto, il nuovo titolare è tenuto ad esibire l'avvenuta comunicazione con la ricevuta di avvenuta protocollazione.
7. Nel caso di trasferimento di residenza, variazione della sede legale dell'impresa e della denominazione della società, è obbligatoria la comunicazione telematica all'ufficio competente, da effettuarsi entro 180 giorni dalla variazione. Copia dell'avvenuta comunicazione va conservata unitamente all'autorizzazione per eventuali controlli.

ART. 5 – ORARI

1. L'orario di funzionamento dei mercati e di vendita è stabilito dal Sindaco con propria ordinanza sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3) della DGR n. 1368/99 e s.m.i.
2. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
 - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
 - d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, previo consenso degli addetti alla vigilanza, e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori di mercato;
 - e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per poter accedere alle operazioni di spunta.

ART. 6 – MODALITA' DI VENDITA

1. L'esercente è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate in tema di pubblicità dei prezzi, informativa merci usate quando ammesse, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci e quant'altro disposto da strumenti normativi di vario genere.

2. per la vendita di cose usate, laddove non vietate, dovrà essere data adeguata informazione mediante esposizione di apposito cartello, di dimensioni minime cm 30 x 20. L'operatore che vende cose nuove ed usate deve tenere adeguatamente separate le due tipologie di merce in modo che siano sempre riconoscibili. Qualora si tratti di vendita di capi di abbigliamento l'operatore commerciale dovrà avere al seguito la certificazione di sanificazione ai sensi dell'art.8 decreto legislativo n. 194/1999. Nel rispetto dell'art. 247 R.D. n. 635/1940, si intendono cose usate prive di valore o di valore esiguo;
3. E' vietato:
 - l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di musica e la dimostrazione di giocattoli sonori, sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi;
 - ogni forma di illustrazione della merce con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema dell'incanto, nonché il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o con pacchi sorpresa;
 - offendere con comportamenti quali parole, urla, schiamazzi e gesti inconsulti, i clienti, gli altri operatori o le forze preposte alla sorveglianza della regolarità dello svolgimento del mercato.
4. E' vietata la vendita o esposizione di armi, esplosivi ed oggetti preziosi.
5. Nei posteggi a merceologia esclusiva è vietato porre in vendita prodotti diversi dalla merceologia autorizzata.
6. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore e deve comunque essere sempre occupato dalle attrezzature e dalle merci.
7. Tutti gli operatori sono direttamente responsabili degli eventuali danni, derivanti dall'esercizio della propria attività, arrecati al suolo e al patrimonio pubblico o a terzi.

ART. 7 - ATTREZZATURE, DECORO E PULIZIA DEI POSTEGGI

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito e passi carrabili.
2. I veicoli parte integrante dell'azienda, laddove ammessi, devono essere obbligatoriamente posizionati e mantenuti entro il perimetro del posteggio con le tende a bordo-mezzo; eventuali posizioni diverse da quella parallela alla corsia principale di vendita, non dovranno costituire pregiudizio alla libera circolazione dei visitatori.
3. Salvo specifiche e motivate previsioni, il mantenimento di veicoli, strutture e attrezzature di vendita negli spazi concessi non è consentito al di fuori degli orari di inizio e fine allestimento.
4. Dall'inizio delle operazioni di vendita il posteggio deve risultare sgombero dalle attrezzature di servizio (es. scale, banchi vuoti, ecc.) e dagli imballaggi serviti per l'allestimento.
5. Le merci devono essere disposte in maniera ordinata e decorosa e possono essere appese esclusivamente nel perimetro del posteggio concesso.
6. Le tende di protezione al banco di vendita e quant'altro avente tale finalità, devono essere collocate rispettando le dimensioni concesse e non riportare, di norma, insegne pubblicitarie. In ogni caso non devono risultare di impedimento alla fruizione del patrimonio culturale o di

pregiudizio per gli operatori confinanti e i visitatori; deve essere sempre garantito il transito dei veicoli di soccorso.

7. I materiali di tende, coperture, gazebo e stand utilizzati per l'esposizione e la vendita devono essere mantenuti puliti e decorosi, in buono stato di conservazione.
8. Terminata l'attività di vendita, gli operatori devono lasciare i posteggi puliti e liberi da ingombri, contenitori vuoti e rifiuti, che dovranno essere differenziati per tipologia, al fine di provvedere al corretto conferimento.
9. Gli operatori che somministrano alimenti e bevande debbono autonomamente dotarsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

ART. 8 - CIRCOLAZIONE NELLE AREE DEDICATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

1. Nell'area destinata a mercato o fiera, nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato, dai mezzi di pronto intervento o altri autorizzati. In ogni caso, è vietata la sosta e la fermata, anche degli operatori del mercato, qualora arrechino intralcio. Resta salvo quanto disposto da specifiche ordinanze sindacali e/o dirigenziali.
2. Durante l'orario prefissato per la vendita, gli operatori del mercato devono limitare al minimo necessario le manovre di entrata ed uscita dal posteggio e/o l'accensione del motore del veicolo.
3. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito degli altri operatori durante la fase di collocazione e nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
4. I posteggi rimasti liberi o soppressi non possono essere utilizzati per parcheggiare i mezzi degli operatori.
5. Deve essere assicurato con continuità il passaggio dei mezzi di emergenza e di soccorso.
6. Nelle aree di cui al precedente comma 1) è vietata la circolazione in bicicletta o monopattino (se non condotti "a mano"), in moto o con qualsiasi altro mezzo a motore, ad eccezione dei mezzi in uso a persone con disabilità che necessitano di ausili per la mobilità.

ART. 9 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO, SICUREZZA, ACCESSIBILITA' E RISPARMIO ENERGETICO

1. I concessionari sono obbligati ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, igiene pubblica e sanità, in relazione all'attività svolta, alle attrezzature ed agli automezzi utilizzati.
2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
3. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
4. Gli impianti elettrici devono essere realizzati e installati in conformità di legge. L'uso di eventuali generatori di corrente a norma CE, è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica e nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.
5. Al fine di contenere il consumo energetico, ogni operatore che intende allacciarsi all'erogatore di energia, sia esso dalla rete pubblica con fornitura straordinaria o tramite l'impianto elettrico a

servizio dei mercati e delle fiere (colonnine fisse o mobili), deve avvalersi di corpi illuminanti che utilizzano lampade a basso consumo e/o lampade a scarica.

6. In caso di utilizzo di bombole GPL gli operatori devono attenersi alle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e alle disposizioni specifiche previste nelle "Linee guida per la gestione delle emergenze nelle aree pubbliche comunali in cui vengono autorizzati mercati, sagre e fiere con uso di GPL o altre fonti, di cui alla DGC-2015-517 PG-2015-106914" o successive modificazioni.
7. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni, di negozi, passi carrai e uscite di sicurezza.
8. Le strutture dovranno essere visibili a tutti collocate in modo da non creare pericolo e intralcio al transito di pedoni e persone con limitata o impedita capacità motoria, che dovrà essere sempre garantito in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ed accessibilità. Qualora vengano occupati marciapiedi o percorsi pedonali a raso, dovranno essere previste soluzioni alternative che consentano il transito pedonale accessibile a tutti, garantendo sempre le condizioni di sicurezza;
9. Ulteriori dettagli e specifiche tecniche finalizzate al miglioramento della sicurezza di operatori e utenti, possono essere stabiliti con provvedimento del Dirigente competente.

ART. 10 - VALORIZZAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE INTERESSE (AREE TUTELATE)

1. In attuazione dell'articolo 28 del D.Lgs.114/98 e art. 7 della L.R. 12/99, sono individuate come aree di particolare interesse del territorio comunale aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale quelle considerate "beni culturali" e sottoposte a vincolo, di cui alla planimetria riportata nell'Allegato B).
2. Nelle aree di cui all' Allegato B) le occupazioni delle attività di commercio su area pubblica, ulteriori rispetto a quanto indicato nelle schede di dettaglio Allegato A), sono sottoposte a parere/nulla osta della Soprintendenza ai sensi artt. 21 e 106 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., salvo situazioni di delocalizzazione temporanea di cui al comma 8 dell'art. 3) precedente.
3. Al fine della valorizzazione e della tutela di tali aree, l'attività di commercio sulle aree pubbliche ivi ubicate è sottoposta anche a specifiche limitazioni e prescrizioni, come di seguito indicato:
 - a) di norma non è ammesso l'uso di automarket o veicolo a motore, se non espressamente autorizzato, per lo svolgimento dell'attività di vendita, mentre è ammesso per le sole operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture, secondo le indicazioni dell'art. 8;
 - b) al precedente comma fanno eccezione i mercati/fiere/posteggi isolati nei quali è obbligatoriamente previsto l'uso di veicoli a motore. In tali casi l'automezzo deve essere collocato all'interno dello spazio di vendita con le tende a bordo-mezzo; in caso di collocazione in aree di particolare pregio, è inoltre obbligatorio proteggere la pavimentazione posizionando tessuti o tavolati di spessore adeguato.
 - c) è vietata la somministrazione e la vendita di generi alimentari preparati con sistemi di cottura, piastre e griglie, non autorizzata dal Comune e nel rispetto di specifiche prescrizioni di sicurezza e igiene. Le aree adibite alla preparazione ed alla cottura dovranno essere obbligatoriamente ed opportunamente protette mediante stesura di tessuti impermeabili e/o moquette; devono essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare il diffondersi di odori e fumi;
 - d) di norma non è consentita la vendita:
 - di abbigliamento, accessori e calzature e altri articoli usati nei mercati ordinari del Lunedì e Venerdì del centro storico della città;

- di prodotti che per forma, colori e rappresentazioni grafiche offrano un'immagine volgare dell'Italia, delle sue città, delle sue tradizioni, della sua cultura della sua arte e di qualsiasi altro suo tratto caratteristico;
- di indumenti ed oggetti sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa o delle appartenenze politiche, culturali o nazionali delle persone o che rimandino a discriminazione su base etnica;
- di materiali di recupero, stracci e sottoprodotti tessili, rottami in genere, motori, combustibili, macchine e attrezzature per l'industria e prodotti per sexy-shop;

e) per le attività di vendita ammesse vigono le seguenti prescrizioni:

- i prodotti in vendita devono essere disposti sui banchi in modo decoroso, con altezza minima dal suolo pari a cm. 50, salvo materiali ingombranti e/o pesanti, o salvo l'utilizzo di scaffalature o contenitori adeguati, comunque idonei a separare le merci da suolo;
- le merci non devono essere esposte alla rinfusa: i capi di abbigliamento, le calzature, l'oggettistica varia, ecc. devono essere collocati in maniera ordinata. Non sono ammesse esposizioni con vestiti non piegati e non disposti secondo un assetto consono, se non in una parte ridotta e residuale della superficie di vendita complessiva (es. "angolo delle occasioni");
- è vietato esporre articoli appendendoli alle tende o simili, oltre la linea perimetrale del posteggio concessionato;
- i banchi o le strutture di vendita appoggiati al suolo devono essere coperti da teli/tendaggi che li rivestono e che li coprono fino ad almeno 15 cm dal suolo. Gli stessi devono essere preferibilmente di colore tenue, pastello o bianco e mantenuti puliti e in buone condizioni;
- le tende, le coperture dei banchi e le strutture in generale devono essere di adeguata fattura, mantenute in ottimo stato di manutenzione, efficienza e decoro;
- nei mercati non sono ammessi ombrelloni liberi. L'uso degli ombrelloni è giustificabile per cause di forza maggiore per un massimo di 2 settimane;
- è severamente vietato l'utilizzo di ulteriori coperture quali lenzuoli o altri materiali per ripararsi dal sole;
- gli eventuali imballi e rifiuti dovranno essere contenuti all'interno dell'automezzo e/o banco di vendita - adeguatamente coperti da teli - in modo da non essere visibili dall'esterno né sul fronte espositivo né sul retro del banco di vendita;
- qualora per determinati mercati/fiere/posteggi isolati sia approvata una specifica tipologia di struttura di vendita è vietato utilizzare strutture differenti da quella concordata, salvi casi di forza maggiore.
- è assolutamente vietato utilizzare ancoraggi che possano in alcun modo danneggiare la pavimentazione;

f) il subentro nei posteggi isolati di commercio su area pubblica già concessionati in area tutelata è possibile solo nel rispetto della merceologia esclusiva autorizzata e della struttura di vendita concordata con la Soprintendenza, pena il trasferimento del posteggio al di fuori dell'area oggetto di tutela.

Per quanto riguarda i posteggi isolati, in generale, sono merceologie ammesse:

non alimentari: libri, periodici, cartine turistiche, materiali divulgativi, souvenir od oggettistica relativi alla città di Ferrara o al territorio della provincia di Ferrara - prodotti artistici-artigianali tipici della città di Ferrara e/o prodotti a Ferrara;

alimentari - dolci vari e prodotti tipici del territorio comunale o provinciale di Ferrara.

g) in occasione di rinnovo e/o ambito selettivo è valutato l'impegno dell'impresa a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata richiesti dall'Amministrazione comunale e dalla Soprintendenza.

4. Entro le mura cittadine (centro storico) è inoltre vietato lo svolgimento di attività di commercio ambulante in forma itinerante, al di fuori di attività mercatali, fiere e manifestazioni o altre iniziative di pubblico interesse autorizzate dalla Giunta comunale.

TITOLO II - DISCIPLINA DEI MERCATI

ART. 11 – CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, punto 1, della Legge Regionale 12/1999 e s.m.i, come di seguito ulteriormente specificato:
 - a) **mercati ordinari**: quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a determinate specializzazioni;
 - b) **mercati a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici: settori alimentare e non alimentare;
 - per specializzazioni merceologiche, con le segmentazioni merceologiche individuate dalle specifiche schede del Piano del Commercio o proposte sperimentalmente con atto dirigenziale;
 - c) **mercati straordinari**: quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area di mercato e con gli stessi operatori, ma occasionalmente e in giorni diversi da quelli normalmente previsti.

ART. 12 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI

1. L'assegnazione pluriennale dei posteggi liberi o di nuova istituzione è effettuata tramite bando del Comune ad evidenza pubblica, sulla base di quanto previsto dall'art.2, lett. c) punto 1) della DGR n.1368/1999 così come modificata dalla DGR 485/2013 e dalla L 214 del 30/12/2023, art. 11.
2. Un medesimo soggetto giuridico non può essere detentore, a qualsiasi titolo, di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nei mercati fino a 100 posteggi o tre concessioni nei mercati superiori a 100 posteggi, nella stessa area mercatale o fieristica. Le domande presentate da operatori già titolari del numero massimo di concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
3. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base della vigente normativa in materia di commercio su area pubblica, che stabilisce la priorità di assegnazione all'operatore con il maggior numero di presenze maturate nel mercato prevedendo che, in caso di parità di punteggio, si applicano nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa.
 - b) ulteriori criteri stabiliti nei bandi pubblici di assegnazione dei posteggi.
4. La disponibilità dei posteggi liberi o disponibili per nuova istituzione è resa nota mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sull'Albo Pretorio online del Comune.
5. Le domande devono essere presentate con modalità telematica utilizzando l'apposito portale regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R. Emilia Romagna. In caso di malfunzionamento del portale che impedisca il rispetto della scadenza, è ammessa la presentazione della domanda in formato pdf e firmata digitalmente, inviata con posta elettronica certificata (PEC).

6. La graduatoria delle domande inviate nei termini e in regola con i requisiti, è approvata con atto dirigenziale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4) e pubblicata All'albo pretorio on line del Comune per almeno 15 giorni.
7. Successivamente, se non vi sono state osservazioni da parte degli interessati, e siano rimasti posteggi liberi, gli operatori collocati utilmente in graduatoria e ai quali non è stato assegnato il posteggio richiesto, verranno invitati per la scelta di altro posteggio, in apposita riunione da tenersi entro 30 giorni dalla scadenza della data di pubblicazione della graduatoria definitiva. In caso di impossibilità a presentarsi gli operatori interessati possono delegare per iscritto una persona di fiducia che potrà agire in loro nome e conto.
8. L'autorizzazione all'esercizio e la concessione di suolo vengono formalizzate in un medesimo atto entro 60 giorni dalla data di assegnazione.
9. Qualora entro il termine di pubblicazione siano state presentate osservazioni alla graduatoria, le valutazioni istruttorie dell'ufficio competente si esauriscono in 30 giorni e culminano nel rigetto o nell'accoglimento delle stesse. Nel secondo caso viene riapprovata la graduatoria con atto dirigenziale pubblicata nuovamente all'albo pretorio. La procedura a questo punto è la medesima prevista dai commi precedenti.

ART. 13 – SPOSTAMENTO DI POSTEGGI PER MIGLIORIA.

1. Gli spostamenti di posteggio per migliona sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al successivo comma 3).
2. Le istanze di spostamento di posteggio per migliona possono essere presentate dal 1 al 30 novembre e dal 1 al 30 maggio di ogni anno, salva diversa disposizione dell'amministrazione comunale. Le domande pervenute in periodi diversi da quelli previsti non saranno considerate.
3. L'eventuale disponibilità di posteggi è resa nota con avviso pubblico, approvato con determina dirigenziale, da esporsi all'Albo Pretorio del Comune ed adeguatamente pubblicizzato anche sul sito internet del Comune. In tale avviso saranno esplicitati i termini e le modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande.
4. Sulla base delle domande pervenute verrà redatta la graduatoria ai sensi del punto 7 lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999 e smi.
5. Nel corso della riunione di assegnazione i posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglione attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo l'ordine in graduatoria.
6. Le opzioni di posteggio attuate per migliona, una volta dichiarate e sottoscritte dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
7. Gli spostamenti di posteggio per migliona comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
8. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
 - a) al divieto di detenere in concessione più posteggi di quelli consentiti;
 - b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

ART. 14 – AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO

1. L'ampliamento della superficie del posteggio in concessione può avvenire:
 - secondo quanto previsto dal punto 2) lett. i) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99, qualora, previo acquisto di ramo di azienda riferito ad un posteggio contiguo, l'operatore interessato restituisca al Comune l'autorizzazione/concessione del posteggio rilevato;
 - per iniziativa dell'Amministrazione nell'ambito di trasferimenti o ristrutturazioni, totali o parziali, dell'area mercatale;
 - su richiesta del singolo operatore, secondo le procedure previste per le migliorie di cui all'art. 13) del presente regolamento.
2. In ogni caso la superficie massima di ogni posteggio è stabilita in complessivi mq. 80 non derogabili.
3. Le operazioni di cui al presente articolo, potranno avvenire unicamente qualora le medesime non arrechino pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di vendita complessivamente considerata. L'accertamento delle predette condizioni avverrà a cura del Corpo di Polizia Locale.
4. Gli operatori, che ammodernando la propria attrezzatura, intendessero sostituirla mediante l'acquisto di automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori, dovranno preventivamente inoltrare apposita istanza all'Amministrazione Comunale. In caso di risposta negativa non sarà possibile utilizzare la nuova attrezzatura laddove non dovesse rientrare nelle dimensioni di posteggio già autorizzate.
5. L'ampliamento di superficie ha efficacia solo dopo l'avvenuta annotazione sui titoli autorizzativi in possesso del richiedente.

ART. 15 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale, si attiva su istanza degli operatori interessati e può essere autorizzato nel rispetto del settore merceologico e dell'eventuale specializzazione merceologica dei posteggi.
3. L'accoglimento dell'istanza comporta il rilascio di nuovi titoli in capo ad ogni operatore. Resta immutata la validità temporale delle concessioni originarie.

ART. 16 – ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI E GRADUATORIE DEGLI SPUNTISTI

1. I posteggi liberi (non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare) sono assegnati temporaneamente, per ciascuna edizione di mercato/fiera, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, secondo apposita graduatoria redatta in base alle indicazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999 come modificata dalla DGR 485/2013 e s.m.i.
2. La graduatoria degli "spuntisti", per ogni mercato, è stilata dagli uffici competenti sulla base delle comunicazioni di partecipazione ricevute con modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite dalla Regione.

3. Per la redazione della graduatoria di cui al comma precedente, si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio e sulla base della documentazione acquisita.
4. La rilevazione delle presenze avviene, in ogni caso, sia con riferimento a quelle effettive, ovvero che si concretizzano nell'assegnazione temporanea del posteggio, sia a quelle non effettive, ovvero di mera partecipazione alla spunta.
5. A parità di presenze si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità dell'esercizio dell'impresa, quale impresa attiva e riferita al commercio su aree pubbliche, secondo le indicazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999 come modificata dalla DGR 485/2013 e s.m.i.
6. In caso di ulteriore parità, si fa esclusivo riferimento alla data di effettiva iscrizione, come impresa attiva, al registro Imprese, della ditta che ha effettuato la comunicazione. Prevale in tal caso l'iscrizione più remota.
7. In caso di subingresso nell'azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione d'azienda.
8. Non possono in ogni caso concorrere alla spunta gli operatori:
 - a) già titolari di concessioni nel numero massimo stabilito per il mercato;
 - b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale o non corredata dalla documentazione attestante l'iscrizione all'INPS, al Registro Imprese, e dal numero di Partita IVA, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 12/1999;
 - c) sprovvisti dell'attrezzatura di vendita e delle merci;
9. L'inizio delle operazioni di spunta, a cura della Polizia locale, decorre dal termine dell'orario fissato per l'ingresso degli operatori titolari di posteggio nel mercato stesso. Gli operatori interessati alla assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi inseriti nella graduatoria degli spuntisti, devono presentarsi entro tale orario.
10. Ai fini del riconoscimento della presenza, è necessaria la presenza dell'operatore, oppure di suo dipendente o collaboratore familiare, associato d'opera o socio in compartecipazione, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale da esibire al momento della "spunta" e su cui imputare la presenza.
11. La presenza è valida anche se l'operatore non può collocarsi per motivi di forza maggiore (metratura insufficiente del posteggio, impossibilità di accedere al posteggio ecc.).
12. La presenza è annullata:
 - se l'operatore non intende collocarsi senza giustificato motivo;
 - se una volta accettato il posteggio si allontana senza occuparlo;
 - se pur occupando il posteggio, non esercita l'attività sullo stesso entro un'ora dall'assegnazione.
13. Non si procede all'assegnazione del posteggio a merceologia esclusiva in assenza di operatori che trattano il settore merceologico previsto per quel posteggio.
14. La gestione e l'aggiornamento del registro delle presenze degli operatori occasionali o spuntisti è di competenza della Polizia Locale.
15. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza giustificati nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente regolamento comporta l'azzeramento delle presenze maturate e la cancellazione dalla graduatoria tramite apposito atto Dirigenziale di aggiornamento delle graduatorie.

16. In caso il mercato non possa essere effettuato per peggioramento della situazione atmosferica, la presenza viene comunque considerata.
17. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari, le presenze non vengono conteggiate ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di "spunta".
18. L'operatore spuntista che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali è sospeso dalle operazioni di spunta, in tutti i mercati, fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

ART. 17 – GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO.

1. Nei mercati il numero massimo delle assenze consentite è pari ad un terzo del periodo di operatività del posteggio.
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della L.R. 12/1999, non si considerano le assenze maturate:
 - a) in relazione ad eventi atmosferici particolarmente avversi o altra causa di forza maggiore debitamente motivata, sempre che le stesse abbiano determinato l'assenza di oltre il 50% degli operatori concessionari di posteggio;
 - b) nei mercati straordinari;
3. E' considerata assenza la conclusione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, salvo cause di comprovata forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 30 giorni successivi;
4. I periodi di assenza per malattia e gravidanza non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza; qualora non sia rispettato il termine, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data di produzione della relativa documentazione.
5. Non concorre a determinare la revoca dell'autorizzazione/concessione il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività.
6. La gestione e l'aggiornamento del registro delle presenze e delle assenze degli operatori concessionari di posteggio è a cura della Polizia Locale.
7. Non è ammesso lo svolgimento dei mercati ricadenti nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, 25 dicembre, 26 dicembre.
8. E' confermato lo svolgimento dei mercati nelle giornate festive non indicate al precedente comma, salvo che non sia richiesta la soppressione dalle associazioni di categoria entro il 31/1 di ogni anno e salva la necessità di soppressione dovuta a motivi di pubblico interesse.

ART. 18 – RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O TRASFERIMENTO DEL MERCATO

1. In caso di ristrutturazione e spostamento (anche per cause di forza maggiore quali ad esempio manifestazioni dell'Amministrazione) di gruppi di posteggi che complessivamente risultino in numero inferiore, o pari al 50% dei posteggi di un mercato, la riassegnazione dei posteggi di nuova ubicazione avviene sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati allo spostamento, ordinati in apposita graduatoria già predisposta dall'ufficio sulla base dei criteri di cui al punto 7 della Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1368 del 26.07.1999 e s.m.i..

2. Qualora il numero di posteggi oggetto di diversa localizzazione sia superiore al 50% dei posteggi complessivamente previsti nel mercato, la loro assegnazione, sarà effettuata coinvolgendo la totalità degli operatori del mercato concessionari di posteggio.
3. Nei sopra citati casi dovranno essere formalmente sentite le Associazioni di categoria a livello locale, salvo nei casi di forza maggiore qualora l'intervento riguardi una sola giornata di mercato.

ART. 19 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, è comunicato dal subentrante con modalità telematica e comporta:
 - a. la volturazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
 - b. il trasferimento in capo allo stesso dell'anzianità di mercato e l'anzianità dell'attività di azienda, nonché i titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento in gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.
2. Qualora il trasferimento dell'azienda avvenga per atto tra vivi, deve essere formalizzato mediante atto pubblico, o in alternativa mediante scrittura privata autenticata o altre forme consentite dalla legge; se il passaggio avviene per causa di morte, vengono seguite le forme previste dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Nel caso la comunicazione non sia presentata entro 6 mesi dalla data in cui è avvenuto l'atto di compravendita/affitto dell'azienda o del ramo d'azienda relativo al posteggio in questione, il titolo autorizzativo originario decade automaticamente e con esso la relativa concessione, senza necessità di ulteriori formalizzazioni. Dell'avvenuta decadenza viene data comunicazione al titolare originario e al subentrante.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di subentrare nella titolarità anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo di sei mesi dalla morte del de cuius e prorogabili di altri 6 mesi per cause di forza maggiore. E' possibile richiedere per tale periodo (1 anno) la sospensione dell'attività. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali (se richiesti), la proprietà o la gestione dell'azienda.
5. La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale e della regolarità contributiva, salvo che il titolare originario non intenda esercitare direttamente l'attività. Tuttavia, per la validità della comunicazione di reintestazione, è necessario che cedente e cessionario abbiano adempiuto al pagamento di tutti i tributi, canoni e spese in genere collegate all'esercizio dell'attività.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE FIERE

ART. 20 – CLASSIFICAZIONE DELLE FIERE

1. Le fiere, sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, punto 1, della LR n. 12/99 nel seguente modo:
 - a) **ordinarie**: quando non vi sono limitazioni alle merceologie poste in vendita nei singoli posteggi o, comunque, quando l'eventuale limitazione non interessa più del 2% dei posteggi esistenti nelle fiere;
 - b) **a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici (settori alimentare e non alimentare);
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e specializzazioni merceologiche.
 - c) **straordinarie**: quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.

ART. 21 – ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI

1. Per l'assegnazione pluriennale dei posteggi nelle Fiere istituite nel Comune di Ferrara, si applica l'art. 12 del presente Regolamento.

ART. 22 – ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NELLE FIERE ORDINARIE

1. I posteggi non assegnati in concessione pluriennale possono essere utilizzati da operatori non titolari di posteggio, in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e che abbiano presentato apposita domanda, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
2. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, si applicano le modalità ed i criteri di cui al punto 4) della DGR n. 1368/1999 e s.m.i.
3. La graduatoria è realizzata sulla base del numero delle presenze effettive maturate con la medesima autorizzazione nelle edizioni precedenti. A parità di presenze, verrà valutata l'anzianità di attività ricavabile dalla data dell'autorizzazione riferita all'azienda o al dante causa.
4. La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della fiera.
5. Il primo giorno di svolgimento della fiera, gli operatori sono convocati secondo l'ordine della graduatoria ai fini dell'indicazione del posteggio prescelto tra quelli disponibili e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.
6. Qualora, esaurita la graduatoria di cui al precedente comma 3, rimangano posteggi ancora vacanti, vengono ammessi a partecipare gli operatori commerciali che abbiano presentato regolare comunicazione di partecipazione alla spunta, sulla base della graduatoria redatta e approvata secondo la procedura prevista per i mercati dal presente regolamento.

ART. 23 – GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE

1. Ai fini della maturazione della presenza, qualora la fiera si articoli su più giornate, è necessaria la presenza alla prima di esse. In caso di assenza nei giorni successivi al primo viene applicata apposita sanzione, qualora l'assenza non sia giustificata e non siano intervenuti eventi atmosferici avversi sempre che gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori.
2. Il titolo autorizzatorio è revocato qualora non venga utilizzato il posteggio per tre anni consecutivi nelle fiere annuali, e per più di un terzo delle edizioni nel corso dell'anno nelle fiere a cadenza mensile.

3. In entrambi i casi, sono fatti salvi i periodi di assenza giustificata per malattie e gravidanza, previsti dalla normativa in materia.
4. I concessionari di posteggio in una fiera, non presenti all'orario stabilito per l'inizio delle attività di vendita, non possono accedere alle operazioni e sono considerati assenti per tutta l'edizione della fiera, salvo presentazione di idonea giustificazione.
5. In caso di mancata presenza alla spunta per tre anni consecutivi si provvederà all'azzeramento delle presenze precedentemente maturate e alla cancellazione dalla graduatoria.

ART. 24 – DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE

1. Le fiere straordinarie possono essere promosse dal Comune, dalle Associazioni di Categoria più rappresentative o da gruppi di operatori e istituite con Delibera di Giunta comunale.
2. Nella richiesta dovranno essere indicate le motivazioni, il tema della fiera e l'eventuale programma relativo alle attività collaterali.
3. Dopo due edizioni di una fiera straordinaria svoltasi con le medesime modalità, l'Amministrazione comunale potrà valutare, a fronte di apposita istanza, di deliberarne l'istituzione in fiera ordinaria.
4. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al precedente art. 22, e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
5. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione pluriennale (sempre che si provveda alla definitiva istituzione della fiera).

ART. 25 – APPLICABILITA' ALTRE DISPOSIZIONI

1. Oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali e finali, valgono, laddove applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati di cui al precedente Titolo II.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

ART. 26 – DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE

1. Per posteggio isolato si intende il posteggio ubicato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non facente parte di mercati o fiere.
2. Per i posteggi isolati in aree soggette a tutela dal punto di vista storico-artistico, si rimanda all'art. 10 "Valorizzazione di aree di particolare interesse".

ART. 27 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Di norma la periodicità dei posteggi isolati deve essere inferiore all'anno solare e le occupazioni non devono in alcun modo configurarsi come occupazioni permanenti ai sensi del vigente regolamento per il canone unico patrimoniale e della normativa vigente.
2. Ogni autorizzazione comprende di norma l'intero periodo in cui si esercita l'attività su un determinato posteggio isolato, senza possibilità di frazionamento. Per i posteggi isolati già istituiti e concessionati con diversi titoli, il Settore competente potrà procedere al relativo riordino e accorpamento, sentite le Associazioni di categoria.
3. Ogni posteggio isolato può essere utilizzato solo ed esclusivamente dal titolare nei periodi indicati nell'autorizzazione/concessione.
4. Il mantenimento di veicoli, strutture e attrezzature, non è consentito al di fuori periodi autorizzati e delle operazioni di allestimento/disallestimento.
5. Il Dirigente del Servizio competente può determinare con proprio atto, per motivi di pubblico interesse o su richiesta motivata dell'operatore, la modifica temporanea dei periodi deliberati.

ART. 28 – APPLICABILITA' ALTRE DISPOSIZIONI

1. Oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali e finali valgono, laddove applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati di cui al precedente Titolo II.

TITOLO V - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 29 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. L'attività di commercio in forma itinerante sul territorio comunale è soggetta alle seguenti limitazioni, salvo che sia autorizzato nell'ambito di specifiche manifestazioni:
 - entro le mura cittadine (centro storico) è vietata l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante, a salvaguardia del patrimonio storico, artistico ed ambientale della città, al di fuori di attività mercatali, fiere e manifestazioni o altre iniziative di interesse autorizzate dalla Giunta comunale.
 - fuori dalle mura cittadine, è vietato il commercio in forma itinerante all'interno delle aree di mercato, fiera o posteggio isolato, anche agricolo, durante lo svolgimento dell'attività di vendita, e nel raggio di m. 300 dal perimetro delle aree stesse.
 - Nelle restanti aree pubbliche del territorio comunale, l'attività di vendita in forma itinerante, può essere esercitata, nel rispetto del Codice della Strada, purché vengano garantite le seguenti condizioni:
 - la sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario a servire la clientela;
 - non deve essere occupata una porzione di suolo pubblico: la merce non può pertanto essere posta a contatto con il terreno o esposta su banchi.
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche agli imprenditori e produttori agricoli che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228, intendano esercitare la loro attività in forma itinerante.

ART. 30 – APPLICABILITA' ALTRE DISPOSIZIONI

1. Oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali e finali valgono, laddove applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati di cui al precedente Titolo II.

TITOLO VI - PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 31 – POSTEGGI PER I PRODUTTORI AGRICOLI

1. Il seguenti articoli disciplinano l'attività di vendita su aree pubbliche effettuata dagli imprenditori agricoli di cui al D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i.
2. Gli operatori, nello svolgimento della loro attività, devono conformarsi alle prescrizioni indicate nel presente regolamento (artt. 4, 7, 8, 9 e 10), se e in quanto compatibili. Vale inoltre, laddove applicabile, quanto previsto al Titolo VIII.
3. Possono essere riservati ai produttori agricoli, così come definiti dal D.Lgs. 228/2001 e s.m.i. per la vendita della propria produzione, un massimo del 2% dei posteggi nei mercati e del 4% nelle fiere.
4. Sono inoltre riservati ai produttori agricoli i posteggi isolati di cui all'Allegato B, Piano del Commercio su area pubblica.

ART. 32 – ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli è soggetta al rilascio di concessione pluriennale, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. n.12/99 e s.m.i., applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - maggiore numero di presenze maturate nel mercato purché rilevate o documentabili dall'interessato;
 - maggiore anzianità di attività comprovata dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.
2. In base alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione, potrà avere efficacia:
 - per l'intero anno solare;
 - limitata ad un periodo dell'anno; in tal caso le presenze sono calcolate in proporzione a tale validità;
3. All'inizio dell'anno, qualora siano disponibili posteggi liberi tra quelli riservati ai produttori agricoli, il Comune pubblica sull'Albo on-line, l'elenco dei posteggi disponibili, prevedendo un periodo di almeno 30 giorni per la presentazione delle domande di concessione pluriennale.
4. Nel caso in cui i posteggi non vengano attribuiti, è possibile richiedere l'assegnazione temporanea e diretta dei posteggi liberi per un periodo di massimo un anno, fino a successiva assegnazione pluriennale con procedura ad evidenza pubblica.
5. Le postazioni riservate ai produttori agricoli di cui all'Allegato B possono essere assegnate anche a più di un'azienda agricola, purché in giornate preferibilmente non consecutive o in periodi distinti, al fine di favorire l'alternanza degli operatori e delle tipologie produttive.
6. Di norma la medesima azienda agricola non può occupare una postazione per più di tre giorni salvo diverse specifiche previsioni.

ART. 33 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI POSTEGGI AGRICOLI

1. Un produttore agricolo non può detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.

2. Gli spostamenti per miglìoria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuati in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorit :
 - a) maggiore anzianit  di mercato;
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Nei posteggi riservati ai produttori agricoli non   ammessa la spunta.
4. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unit  di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalit  idonee allo scopo e quant'altro previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 e dalla normativa vigente.
5. La concessione di posteggio   revocata nel caso in cui l'operatore perda la qualifica di produttore agricolo o si cancelli dal Registro Imprese.
6. I posteggi possono essere ceduti solo congiuntamente al relativo ramo d'azienda agricola.
7. Per quanto non previsto specificatamente nel presente articolo, ai produttori agricoli si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nella normativa specifica di settore, se ed in quanto compatibile.

ART. 34 - VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI IN FORMA ITINERANTE

1. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante   soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e pu  essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione nelle aree e con le modalit  di cui all'art. 31.
2. Ai sensi dell'art. 4 c. 2 D.lgs. n. 228/2001, per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non   richiesta la comunicazione di inizio attivit .

ART. 35 - MERCATI CONTADINI

1. Ai sensi del Decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, i Comuni, di propria iniziativa, su richiesta degli imprenditori o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli che soddisfano gli standard previsti dal decreto stesso.
2. Per quanto riguarda i mercati contadini su area pubblica, il Comune provvede con apposito atto di Giunta all'adozione del relativo disciplinare e all'istituzione dei singoli Mercati.

TITOLO VII - ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA SU AREA PUBBLICA

ART. 36 – HOBBISTI

1. Ai sensi della L.R. n.12/1999 – art. 7bis, si intendono per hobbisti tutti coloro che - non in possesso di autorizzazione commerciale - vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore.
2. Gli hobbisti possono operare solo nei mercatini aperti alla loro partecipazione: mercati, fiere, manifestazioni fieristiche o di altro genere, comunque denominate, su aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico indifferenziato, finalizzate alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a trenta appositi spazi per la validazione, di cui dieci per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e venti per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione, secondo quanto previsto dall'art. 7 bis della L.R. 12/1999 e smi.
4. L'attività e i mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'art. 7 bis della L.R. n.12/1999.
5. Gli operatori, nello svolgimento della loro attività, devono conformarsi alle prescrizioni indicate nel presente regolamento (artt. 6, 7, 8, 9 e 10), se e in quanto compatibili. Vale inoltre, laddove applicabile, quanto previsto al Titolo VIII.

ART. 37 - OPERE DELL'INGEGNO

1. Si considerano opere dell'ingegno a carattere creativo tutte quelle opere, frutto dell'ingegno dei singoli operatori, prodotte non professionalmente, cioè non realizzate in serie, non classificabili come opere d'arte e vendute direttamente ai privati, con criterio di occasionalità.
2. L'operatore del proprio ingegno esegue tutte le fasi della lavorazione, dall'ideazione alla realizzazione, dall'esposizione alla vendita diretta.
3. L'operatore del proprio ingegno può esporre e vendere in modo diretto esclusivamente i manufatti di propria realizzazione, fuori dal campo di applicazione del DLgs.114/98.
4. Gli operatori dell'ingegno possono operare esclusivamente nell'ambito di mercatini dedicati, appositamente concessionati o nell'ambito di altre manifestazioni ed eventi, in accordo con gli organizzatori.
5. Per l'esercizio dell'attività di esposizione e di vendita diretta dei propri manufatti, gli operatori devono essere muniti dell'apposita autocertificazione di esposizione e vendita di opere del proprio ingegno (art. 4 c. 2 D.Lgs 114/98).
6. La Giunta comunale può prevedere con proprio atto l'istituzione di mercati delle opere dell'ingegno, individuando le aree riservate e le modalità di svolgimento, anche affidandone la gestione a terzi mediante apposito avviso.
7. Gli operatori, nello svolgimento della loro attività, devono conformarsi alle prescrizioni indicate nel presente regolamento (artt. 6, 7, 8, 9 e 10), se e in quanto compatibili. Vale inoltre, laddove applicabile, quanto previsto al Titolo VIII.

ART. 38 – MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

1. Le manifestazioni fieristiche realizzate ai sensi della LR 12/2000 sono attività limitate nel tempo e svolte in regime di libera concorrenza, in idonee strutture espositive e/o aree espositive per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi.
2. Alle manifestazioni fieristiche partecipano, in qualità di espositori, soggetti pubblici e privati, siano essi produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche per presentare, promuovere o commercializzare beni o servizi.
3. La comunicazione di svolgimento della manifestazione fieristica locale, presentata su apposita modulistica, deve contenere l'indicazione dell'area pubblica di interesse, le date di svolgimento e il regolamento della manifestazione.
4. Il soggetto organizzatore si impegna a garantire:
 - a. modalità organizzative volte ad assicurare pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa, compatibilmente con gli spazi disponibili;
 - b. condizioni contrattuali per gli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e parità di trattamento.
5. A conclusione della manifestazione deve essere presentata apposita relazione consuntiva sulla manifestazione come previsto dalla DGR 185/2015 Allegato A.
6. Lo svolgimento di manifestazione fieristica locale su area pubblica è subordinato all'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico ai sensi del Regolamento per il Canone unico patrimoniale e alla presentazione delle opportune certificazioni di sicurezza e idoneità dell'area individuata per lo svolgimento della manifestazione.
7. Gli operatori, nello svolgimento della loro attività, devono conformarsi alle prescrizioni indicate nel presente regolamento (artt. 6, 7, 8, 9 e 10), se e in quanto compatibili. Vale inoltre, laddove applicabile, quanto previsto al Titolo VIII.
8. Ai sensi del DPR n. 503/96 "Regolamento recante le norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", tutte le manifestazioni ed eventi devono essere accessibili e fruibili a tutti. L'organizzatore dovrà osservare indicazioni e suggerimenti contenuti nel vademecum per l'accessibilità, "Eventi e manifestazioni per tutti a Ferrara", consultabile sul sito del Comune.

ART. 39 - ATTIVITA' DI ESPOSIZIONE E VENDITA ORGANIZZATE COLLATERALMENTE A MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. In occasione di manifestazioni ed eventi culturali, turistici, gastronomici, sportivi, ecc. su suolo pubblico, l'esercizio dell'attività di vendita - purché con carattere marginale alla manifestazione - è subordinato alla presentazione da parte dell'organizzatore, unitamente alla richiesta di occupazione suolo pubblico:
 - dell'elenco delle imprese che effettuano la vendita, con indicazione di ragione sociale, codice fiscale e titolo in base al quale sono autorizzati ad effettuare l'attività commerciale (ai sensi del D.Lgs. n.114/98 ovvero in quanto rientranti in una delle definizioni di cui all'art. 4 comma 2, del D. Lgs. n.114/989);
 - della notifica sanitaria, per le attività di vendita alimentare.
2. A tali manifestazioni ed eventi possono inoltre partecipare:
 - produttori agricoli con titolo abilitativo di cui alla normativa vigente in materia;

- hobbisti, dotati di apposito tesserino identificativo;
- operatori dell'ingegno, che abbiano presentato autocertificazione nel rispetto della normativa;
- associazioni di volontariato, enti o comitati senza fini di lucro per attività occasionale di vendita o raccolta fondi a scopo assistenziale o benefico;
- imprenditori iscritti all'Albo delle imprese artigiane per la sola vendita di ciò che viene prodotto direttamente sul posteggio.

Le attività di vendita sono svolte sulla base delle specifiche normative del settore di appartenenza.

3. Alle manifestazioni possono partecipare anche soggetti abilitati all'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande, purché in possesso di specifica autorizzazione o abbiano presentato apposita SCIA di somministrazione temporanea.
4. E' in carico al soggetto organizzatore la verifica dei requisiti degli operatori e la comunicazione al Comune dell'elenco degli operatori ammessi, contenente tutte le informazioni presenti nell'apposito modello. Gli uffici comunali competenti supportano l'organizzatore nella verifica dei requisiti di legge degli operatori ammessi e nell'individuazione delle pratiche necessarie per l'esercizio dell'attività di vendita.
5. E' esclusa in ogni caso la possibilità di autorizzare iniziative che per tipologia delle merci offerte e numero di partecipanti si configuri come una mera attività di vendita, in assenza di una manifestazione, ricorrenza o evento che ne giustifichi l'esercizio.
6. Gli operatori, nello svolgimento della loro attività, devono conformarsi alle prescrizioni indicate nel presente regolamento (artt. 6, 7, 8, 9 e 10), se e in quanto compatibili. Vale inoltre, laddove applicabile, quanto previsto al Titolo VIII.

TITOLO VIII - VIOLAZIONI - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 – SANZIONI PECUNIARIE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione valida è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca immediata delle attrezzature e della merce.
2. Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 punto 2 del D.Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00;
3. Se i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte non sono collocati entro lo spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio rilasciata dal Comune le violazioni sono punite anche ai sensi del vigente Regolamento comunale del Canone Unico - Canone mercatale;
4. Quando non rientranti nelle previsioni di cui al comma 2, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.689/81 e successive modificazioni.
6. In ogni caso è fatto obbligo all'operatore che incorre nelle sanzioni del presente Regolamento di provvedere, qualora ne ricorrano i presupposti, all'immediato ripristino dello stato dei luoghi e alla cessazione immediata dell'attività vietata.

ART. 41 – DIFFIDA AMMINISTRATIVA

1. Ai procedimenti sanzionatori di cui al precedente articolo si applica l'istituto della diffida amministrativa disciplinata dalla legge regionale n. 21/1984, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.
2. La diffida amministrativa consiste in un invito a sanare la violazione rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti obbligati solidali di cui all'art. 9 della legge regionale 21/84, prima della contestazione della violazione.
3. La diffida è contenuta nel verbale di ispezione che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui il trasgressore deve uniformarsi alle prescrizioni.
4. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore redigerà il verbale di accertamento della violazione.
5. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione o concessione e comunque in tutti i casi in cui è previsto il sequestro finalizzato alla confisca.
6. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

ART. 42 – SOSPENSIONE

1. In caso di reiterate violazioni del presente Regolamento (recidiva) o nel caso in cui si verificano infrazioni di particolare gravità, il Dirigente del settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni salve diverse previsioni normative e comunque fino al ripristino delle corrette condizioni di vendita.

2. La sospensione può essere disposta qualora si verificano le seguenti situazioni:
 - a. mancato rispetto degli art. 6-7-10 regolanti le modalità di vendita, attrezzature, decoro e pulizia dei posteggi, nonché valorizzazione delle aree tutelate;
 - b. mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (previa notifica dell'accertamento esecutivo), con le modalità previste dal Regolamento per il Canone unico patrimoniale - Canone mercatale
 - c. comportamento offensivo nei confronti dei clienti e degli altri operatori;
 - d. danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del verde pubblico e dei beni del patrimonio storico-artistico.Il mancato utilizzo del posteggio conseguente alla sospensione costituisce assenza non giustificata computata ai fini della revoca;
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche nel caso si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta;
4. La sospensione è disposta per irregolarità contributiva, ai sensi della L. R. n. 1/2011 e s.m.e. i.

ART. 43 – REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA

1. L'autorizzazione/concessione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a. non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n.59 del 2010 e smi;
 - b. non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
 - c. non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo del periodo di operatività del mercato, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza;
 - d. per avvenuta decadenza dalla concessione di posteggio nei casi previsti dal regolamento comunale per il Canone Unico patrimoniale - Canone mercatale;
 - e. nel caso in cui decorsi i sei mesi di sospensione dell'autorizzazione per mancata regolarizzazione della posizione contributiva venga accertato che tale posizione non è stata regolarizzata;
2. I concessionari di posteggio che risultano morosi, in riferimento a tasse, canoni e oneri stabiliti dall'Amministrazione per accedere ai servizi connessi alla partecipazione ai mercati, compresi quelli erogati da consorzi sulla base di apposite convenzioni, sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione.
3. Qualora il Comune proceda alla revoca dei posteggi per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, avente di regola almeno la stessa superficie del precedente, preferibilmente all'interno dello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
4. E' sempre fatta salva la possibilità, da parte dell'operatore, di rinunciare all'esercizio dell'attività. In questo caso l'operatore dovrà effettuare debita comunicazione all'Amministrazione Comunale.

ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE NORME TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento, entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Disciplina di Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera 447/2000 e successive modificazioni.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli operatori di commercio su area pubblica e gli altri soggetti interessati, dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia di strutture di vendita, nel rispetto del medesimo.
4. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.
5. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali di modifica delle norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 45 - RINVIO AD ALTRI REGOLAMENTI.

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono complementari e connesse a quelle del Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale e Canone mercatale, del Regolamento di igiene e sanità, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, del Regolamento di polizia Urbana e Regolamento per la circolazione, ecc.